

(N. 1329-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE GRAVA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

NELLA SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1956

Comunicata alla Presidenza il 24 febbraio 1956

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23, contenente norme sulla assistenza economica a favore dei lavoratori agricoli involontariamente disoccupati.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, estendeva l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione ai lavoratori agricoli che prestano abitualmente la loro opera retribuita alle dipendenze di terzi, limitatamente alle categorie dei salariati fissi e dei braccianti, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività in proprio o siano retribuiti con compartecipazione sui prodotti. Lo stesso articolo però dettava una norma restrittiva per la corresponsione dell'indennità di disoccupazione nel senso che essa avrebbe potuto essere erogata soltanto se i lavoratori beneficiari non avessero raggiunto, nell'annata, un minimo di 180 giornate lavorative, comprese in esse quelle per attività esercitate in proprio o retribuite con compartecipazione sui prodotti. Non solo, ma la durata della corresponsione della indennità veniva dallo stesso articolo limitata alla differenza fra il numero fisso di 220 e il numero delle giornate di lavoro effettivamente prestato. Demandava poi al regolamento di esecuzione lo stabilire le modalità relative all'accertamento dello stato di disoccupazione, e al numero delle giornate di lavoro effettivamente prestato.

Le disposizioni del citato articolo di legge, come si evince con chiarezza dalla semplice lettura di esso, non hanno voluto estendere ai lavoratori agricoli in esse contemplati una vera e propria assicurazione contro la disoccupazione secondo il nostro ordinamento previdenziale assicurativo, ma hanno voluto piuttosto istituire una forma particolare di « completamento di salario » garantendo loro un minimo reddito annuo, inserendo questa forma di « integrazione di guadagno » nel nostro ordinamento generale delle assicurazioni contro la disoccupazione con tutte le conseguenti difficoltà di indole tecnica, organizzativa e pratica per la sua attuazione.

Non era d'altra parte possibile adottare gli stessi criteri usati negli altri settori per la corresponsione della indennità di disoccupazione in agricoltura per le diverse caratteristiche che l'attività agricola manifesta e comporta.

In questo settore infatti ragioni di ordine tecnico e fattori stagionali non consentono l'occupazione del collaboratore durante l'in-

tera annata e riesce perciò molto difficile seguire le brevi, ma frequenti, interruzioni del lavoro cui, per i motivi suesposti, il bracciante agricolo è esposto.

Il più volte citato articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264 coll'estendere l'assicurazione contro la disoccupazione, sia pure in una forma del tutto particolare, a una notevole categoria di lavoratori agricoli tra i più bisognosi, e che furono sempre esclusi da un simile beneficio, ha migliorato la loro condizione e ha introdotto una notevole innovazione nel nostro ordinamento assicurativo contro la disoccupazione e noi non possiamo che rallegrarci, anche se la nostra allegrezza è offuscata da un grosso velo di mestizia perchè dal sussidio di disoccupazione sono esclusi proprio i braccianti più bisognosi (occasionalmente, eccezionali) ai quali raramente possono essere attribuite nell'anno 150 giornate lavorative. Purtroppo però allo stato attuale della legislazione in materia (articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, e relativo regolamento) non ci è consentito in questa sede, e per ora, prendere in considerazione anche la loro miserevole sorte. Non ci resta quindi altro che formulare il voto più fervido che ciò avvenga quanto prima. Ma nella forma in cui tale innovazione è stata introdotta e per il suo campo di applicazione ha sollevato dei problemi di indole tecnica formidabili (1) che hanno ritardato fino ad oggi l'applicazione della legge perchè il regolamento al quale veniva demandato lo stabilire le modalità di esecuzione è stato approvato solamente con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 ottobre 1955, n. 1323, e pubblicato il 4 gennaio 1956 sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Le difficoltà di indole tecnica organizzativa e finanziaria, che balzano agli occhi di tutti alla semplice considerazione della forma particolare di assicurazione di cui ci occupiamo e della categoria di lavoratori che ne beneficia, non venivano affatto risolte dalla legge neppure indicando qualche linea fondamentale: essa rimandava tutto al regolamento il

(1) Senato - 1ª legislatura - *Discussioni 1948*, vol III, pag. 3887.

quale doveva provvedere perfino alla applicazione e riscossione del contributo cioè al finanziamento della nuova provvidenza.

Avvenne così che quando ci si accinse alla compilazione del regolamento tutte queste non lievi difficoltà affiorarono e furono la causa prima, se non unica, del ritardo nella pubblicazione del regolamento stesso.

La relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge accenna a tali difficoltà le quali però erano state previste molti anni prima dalla Commissione per la riforma della Previdenza sociale la quale dopo aver votato l'estensione ai lavoratori agricoli del sussidio di disoccupazione esprimeva, per bocca del suo Presidente, il proprio scetticismo e la propria preoccupazione per il pericolo cui si andava incontro concedendo questa estensione.

Del problema si è anche occupata la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla disoccupazione la quale esaminando i problemi sulla « assistenza al disoccupato » affermava in quella sede, che si poteva realizzare una migliore assistenza nel settore agricolo e ne indicava anche le vie che qui non è il caso d'esaminare anche perchè, anzi soprattutto perchè ora c'è il decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23, emanato in base al regolamento per l'attuazione della legge 29 aprile 1949, n. 264 che estende l'assicurazione di disoccupazione ai lavoratori agricoli, i quali, finalmente, potranno godere del beneficio loro concesso dall'articolo 32 della citata legge.

È noto che in forza dell'articolo 19 della legge 14 aprile 1939, n. 636, perchè l'assicurato contro la disoccupazione involontaria abbia diritto alla relativa indennità deve poter vantare e far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

Applicando tale norma ai lavoratori agricoli essi non avrebbero potuto vantare il diritto

all'indennità di disoccupazione se non fra due anni perchè nessuno ora trovasi nelle condizioni volute dalla citata disposizione di legge, ciò che appare evidente perchè il meccanismo dell'assicurazione per mettersi in moto attendeva la pubblicazione del regolamento.

Un ulteriore ritardo nell'applicazione della assicurazione contro la disoccupazione a questa categoria di lavoratori, *sempre in moto e sempre molto sensibile*, avrebbe avuto delle ripercussioni certamente sfavorevoli sia nel campo sociale che in quello politico.

D'altra parte la norma dell'articolo 19 della legge citata non soffre eccezioni. A superare l'ostacolo l'articolo 2 del decreto-legge in conversione ha escogitato un abile espediente equiparando la iscrizione del lavoratore disoccupato negli elenchi nominativi di cui all'articolo 12 della legge 24 settembre 1940, n. 1949, valevoli per il biennio per almeno 180 giornate, ai due anni di assicurazione ed all'anno di contribuzione — prescindendo però dall'effettivo versamento dei contributi che gli imprenditori agricoli dovranno incominciare a pagare a partire dal 1956; non sarà cioè a loro carico alcun onere arretrato mentre i lavoratori potranno godere dell'assicurazione a principiarsi dall'anno agrario 1954-55 o 1955-56, a seconda che si tratti di località ove l'anno agrario ha termine rispettivamente nel secondo o nel primo semestre dell'anno solare come detta l'articolo 1 del decreto-legge.

Onorevoli senatori, nel proporvi l'approvazione del presente disegno di legge non posso non esprimere la mia soddisfazione, che confido sarà da voi condivisa, che finalmente ad alcuni milioni di lavoratori agricoli fra i più dimenticati dalla fortuna e perciò fra i più bisognosi sia stata estesa l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria che rende loro meno tragiche, dure e angosciose le giornate di forzato riposo.

GRAVA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23, contenente norme sull'assistenza economica a favore dei lavoratori agricoli involontariamente disoccupati.

ALLEGATO.

Decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma 2°, della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 33 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme atte ad assicurare l'immediata corresponsione della indennità di disoccupazione ai lavoratori dell'agricoltura, in considerazione del fatto che l'indennità non potrebbe altrimenti essere corrisposta se non quando si verificano le condizioni previste dall'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

DECRETA:

Art. 1.

Per i lavoratori agricoli il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione ha effetto a partire dall'anno agrario 1954-55 o 1955-56 a seconda che si tratti di località ove l'anno agrario ha termine rispettivamente nel secondo o nel primo semestre dell'anno solare.

È fissato alla data del 15 febbraio 1956 il termine per la presentazione della domanda di indennità per l'anno agrario indicato nel comma precedente.

Art. 2.

Nei primi due anni agrari, a decorrere da quello indicato nell'articolo precedente, il requisito di contribuzione previsto dall'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, si considera raggiunto quando, nel biennio precedente la fine dell'anno agrario per il quale è presentata la domanda, il lavoratore risulti iscritto per almeno 180 giornate negli elenchi nominativi valevoli per il biennio stesso.

Art. 3.

L'obbligo del versamento del contributo dovuto, ai sensi dell'articolo 32, comma 2°, della legge 29 aprile 1949, n. 264, per le categorie di cui alla lettera a) dello stesso articolo decorre dall'anno 1956, ferma restando per detto anno la misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1956.

GRONCHI

SEGNI - VIGORELLI - MORO - GAVA - COLOMBO.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO.